



Sentenza n. 49/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23450** del registro di

Segreteria, promosso da

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

1) OP-Interpiana soc. coop. in liquidazione coatta ammi-

nistrativa (p. iva: 01018180800) con sede in Roma alla via della

Grande Muraglia n. 155, **in persona del Commissario liquida-**

tore e legale rappresentante pro tempore dott. Ficicchia

Alessandro;

CONVENUTO-CONTUMACE

2) Scarfò Roberto, in proprio e in qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro*

tempore dell'OP – Interpiana soc. coop., nato a Taurianova (RC)

il 29.09.1962 (c.f.: SCRRRT62P29L063E), rappresentato e di-

feso dagli Avv.ti Silvia Viceconte e Vincenzo Viceconte, elettiva-

mente domiciliato presso il loro studio in Castrovillari (CS) al

Corso Garibaldi n. 256, giusta procura in calce alla comparsa

di costituzione e risposta;

3) Spinelli Salvatore, in proprio ed in qualità di Vicepresi-

dente del Consiglio di Amministrazione dell'OP – Interpiana soc.

coop. – nato a Turianova (RC) il 13.04.1976 (c.f.: SPN-

SVT76D13L063B), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De

Stefano del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Reggio Calabria alla via Pasquale Andi-

loro n. 119, giusta procura in calce alla comparsa di costitu-

zione e risposta;

CONVENUTI

Visti gli atti del giudizio;

All'udienza del 08.11.2023, data per letta la relazione del

giudice relatore, udito il Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, udito

l'Avv. Vincenzo De Stefano nell'interesse di Salvatore Spinelli,

nonché – per delega degli Avv.ti Silvia e Vincenzo Viceconte -

nell'interesse di Roberto Scarfò, che concludevano come da ver-

bale di udienza;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 25.01.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la Società Cooperativa Interpiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore dott. Ficicchia Alessandro, attuale legale rappresentante dell'ente, Scarfò Roberto e Spinelli Salvatore, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“condannare, nei termini e le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento in favore della ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in Agricoltura del danno erariale cagionato pari ad euro 749.625,35=, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, interessi legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di condanna e spese di giustizia. Tali somme potranno essere aumentate del maggiore importo che dovesse risultare in giudizio”*.

La contestazione prende avvio dalla notizia di danno erariale acquisita dalla Procura attrice in data 06.02.2019 (prot. n. 000198), concernente la revoca del contributo pubblico a valere sul fondo FEARS -PSR Calabria 2007/2013 – Asse 1 – Misura 121 – erogato alla società cooperativa OP – Interpiana. Orbene, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della regione Calabria 2007-2013, nell'Asse 1 <Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale>, la Misura 121, dedicata all'ammodernamento delle aziende agricole, introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano

investimenti materiali e immateriale, alla cui adesione è necessaria la presentazione di *business plan* che evidenzii il miglioramento del rendimento globale aziendale. Utile ai fini del presente giudizio è quanto previsto dal bando di riferimento (DDG n. 222 del 19 gennaio 2011) che, quanto alla misura 121, prevede: “*realizzazione di impianti tecnologici, fino a una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro forestale e da altre fonti di energia alternativa. **L’energia prodotta dovrà essere destinata all’autoconsumo dell’azienda agricola e l’investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’azienda stessa***”;

In data 6/7 marzo 2011 la OP – Interpiana, tramite il legale rappresentante Roberto Scarfò, ha presentato la domanda di finanziamento n. 94750691191 a valere sul bando DDG n. 222 del 19.01.2011 impegnandosi a “**condurre l’azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo**”.

La società, realizzato l’impianto fotovoltaico con finanziamento ottenuto dal Banco di Napoli, ha in rapidissima successione, presentato in data 05.11.2009 al GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) un’istanza di ammissione ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 19.02.2007 per l’impianto fotovoltaico in discorso, entrato in esercizio il 16.09.2009 e, con atto notarile del 29.04.2010, ceduto al Banco di Napoli i crediti derivanti dalla convenzione da stipularsi con GSE, poi sottoscritta il 20.07.2010.

L'atto di cessione, che prevede il pagamento dei crediti da parte del GSE direttamente in favore del cessionario (Banco di Napoli), è stato sottoscritto dal dott. Leonardo Spinelli (*padre di Francesco e Salvatore Spinelli, quest'ultimo convenuto*), Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò autorizzato con delibera del CdA del 08.04.2010.

La convenzione con GSE, invece, è stata sottoscritta dal Vice-presidente **Roberto Scarfò**. Dal confronto tra il preventivo allegato alla domanda di contributo pubblico (pag. 9: produzione totale annua di energia dell'impianto pari a KWh 1.128.000 di cui autoconsumo 80% pari a KWh 902.400 + quota libera da vendere al distributore di rete KWh 225.600) e la tabella acquisita da GSE e denominata <Misure> (che indica l'energia prodotta e quella ammessa ad incentivazione), la Procura conclude che, già a partire dal 2009, l'energia prodotta è stata ceduta a GSE, di fatto sottraendola alle esigenze aziendali per le quali contributo era stato erogato.

Nella ricostruzione attorea, il contributo pubblico ha servito *ab initio* a finalità diverse da quelle cui era preordinato: non l'ammodernamento dell'azienda agricola tramite la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma la restituzione del mutuo contratto col Banco di Napoli per la realizzazione dell'investimento, così l'impianto si sarebbe pagato da sé.

L'attore sottolinea come tra gli impegni specifici della misura 121 vi fosse l'**impegno a garantire di condurre l'azienda per**

un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo a

pena di decadenza e che la liquidazione del saldo è stata effet-

tuata in data 06.02.2013 (con valuta 13.02.2013).

Con delibera del CdA del 09.02.2013 (assentita dall'Assemblea

dei soci del 23.02. successivo), il rappresentante legale viene au-

torizzato a sottoscrivere il contratto di affitto di azienda con la

società cooperativa Organizzazione Produttori della Piana, rap-

presentata dall'Amministratore Unico e l.r. Spinelli Francesco

con lo specifico fine *“al termine di adeguata sperimentazione, di*

rilevarne la proprietà”. In particolare, l'art. 4 del mentovato con-

tratto di fitto, prevista la prelazione in favore del conduttore e

stabilito che il prezzo per la vendita sarà determinato a seguito

di perizia ad opera di un professionista scelto di comune ac-

cordo, espressamente detta che *“in caso di acquisto dell'azienda*

ovvero di un ramo della stessa, compreso quello relativo all'atti-

ività di produzione di energia elettrica tramite sfruttamento

dell'impianto fotovoltaico, successivamente al terzo anno dalla

decorrenza del contratto, l'80% (ottanta per cento) dei canoni di

affitto pagati verranno imputati in conto prezzo; per i successivi

anni detta percentuale subirà un decremento di 5 (cinque) punti

percentuali per ciascun anno”.

Nella prospettazione attoriale, **la volontà della cooperativa be-**

neficiaria del contributo pubblico è quella di operare una

cessione di azienda (spin off) lasciando la bad company ai

creditori.

A rafforzare il convincimento dell'attore pubblico sono poi altre circostanze.

Anzitutto, il fatto che la Coop. Organizzazione Produttori Agricoltori della Piana è stata costituita solo in data 22 gennaio 2013, con inizio attività il 4 febbraio successivo, che il suo Amministratore Unico è Francesco Spinelli (socio della OP Interpiana che, giusto il verbale di assemblea dei soci del 23.02.2013, decide sull'operazione col padre Leonardo - Presidente del CdA fino al 23.11.2010, dopo di che è nominato Presidente il convenuto Roberto Scarfò, e poi Consigliere fino al 04.02.2012 - e al fratello Salvatore, Consigliere e Vice Presidente del CdA dal 04.02.2012 fino alla nomina del Commissario liquidatore dott. Ficicchia).

In secondo luogo, il fatto dell'omessa comunicazione alla Regione Calabria e all'ARCEA fino al 7 giugno 2016 (quando il dott. Scarfò esplicita una richiesta di *sanatoria* di talune anomalie derivanti dal fitto con la OP Pianagri) della sottoscrizione del contratto di affitto dell'azienda, dell'omessa comunicazione dell'assoggettamento ad una procedura concorsuale liquidatoria che certamente comprometteva la continuità aziendale, oltre il fatto che con la predetta comunicazione il dott. Scarfò, a nome dell'azienda, precisa che *non* rientra nel contratto di affitto alla OP Pianagri l'impianto fotovoltaico che resta di esclusiva competenza e proprietà della OP Interpiana e che la OP Pianagri si è impegnata a mantenere e proseguire tutti gli impegni assunti

dalla stessa OP Interpiana in merito alla misura 121 PSR Calabria 2007-2013.

Per l'attore è pertanto evidente dalla stessa comunicazione dello Scarfò del 7 giugno 2013 alla Regione Calabria la frustrazione dello scopo del finanziamento: l'impianto fotovoltaico viene separato immediatamente dall'Interpiana, data in affitto alla Pianagri, che stipula un proprio contratto di fornitura di energia elettrica, mentre la cedente Interpiana incassa da GSE i proventi (poi ceduti al Banco di Napoli) derivanti dalla produzione di energia elettrica per un impianto senza svolgere nella sostanza alcuna attività a lei imputabile.

Del resto, prosegue l'attore, la Pianagri non potrebbe garantire alla regione Calabria – come invece ha fatto – gli impegni presi dall'Interpiana, considerato che, per espressa dichiarazione dello Scarfò del 7 giugno 2013 l'impianto è rimasto nella proprietà dell'Interpiana e che la stessa Pianagri ha sottoscritto un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica.

Arcea, a cui la Procura ha chiesto i necessari chiarimenti, ha confermato la corretta prospettazione attoriale (cfr., nota prot. n. 4409 del 19 aprile 2022).

Le deduzioni fornite dagli incolpati non sono state ritenute sufficiente ad impedire il deposito della citazione e l'instaurazione del giudizio.

2. Roberto Scarfò si è costituito col patrocinio degli Avv.ti Silvia e Vincenzo Viceconte, a mezzo comparsa del 23.06.2023,

con cui ha eccepito:

- La **prescrizione** del danno erariale, tenuto conto che l'evento lesivo origina con la decadenza dei requisiti necessari al mantenimento del contributo, e dunque col contratto di affitto di azienda del **04.04.2013**, stipulato con atto notarile, regolarmente trascritto e registrato con valore di pubblicità legale verso tutti i controinteressati; in secondo luogo, lo stesso attore afferma che in data **07.06.2016**, la circostanza era comunicata ad ARCEA e che in data **17.06.2016** la Regione Calabria avviava il procedimento di revoca del contributo; infine la circostanza che la messa in liquidazione della società sostanzierebbe ancora di più l'evento dannoso non può omettere di considerare la pubblicazione della liquidazione coatta amministrativa in GU del **10.06.2016**. Pertanto, secondo i difensori, l'azione è prescritta, dacché la denuncia di danno erariale presentata da Arcea è del 06.02.2019, e l'invito a dedurre è del **29.07.2022**, ben oltre i cinque anni dalla verifica dell'evento lesivo;

- Nel **merito**, la difesa assume che la generica destinazione dell'energia prodotta al <soddisfacimento di bisogni aziendali> previsto nell'Avviso Pubblico del PSR doveva necessariamente essere letto e interpretato alla luce delle peculiarità del settore per cui veniva proposto l'investimento, trattandosi di un settore soggetto a forte stagionalità dipendendo dal periodo di raccolta degli agrumi e soggetto a picchi di produzione in annate particolarmente cariche e a caldi produzione in annate più scariche.

Non era pensabile ritenere che il vincolo impresso sul bene oggetto di aiuto pubblico (la finalità di autoconsumo) riguardasse la totalità dell'energia prodotta, in quanto la sovrapproduzione e la cessione del quantitativo in eccesso al GSE erano circostanze fisiologiche e pacificamente ammesse dalla Misura 121. Che la cedibilità della sovrapproduzione di energia fosse da commisurare all'andamento dell'azienda è confermato dai dati di esercizio dal 2008 al 2013, anno in cui l'Interpiana entra in crisi, si rende necessario il fitto aziendale ed infine la liquidazione coatta amministrativa;

- **Inesistenza del danno erariale** (nei suoi profili di certezza, attualità, definitività e concretezza);

- **Inesistenza del dolo** (dal momento che le vicende societarie post 2013 certamente non possono essere state preordinate allo sviamento di denaro pubblico, avendo lo Scarfò agito nell'interesse aziendale, e proprio Arcea, insieme agli altri creditori sociali, potrà confidare in un beneficio dalla procedura concorsuale);

- **Inesistenza del nesso causale.**

La difesa conclude chiedendo in via preliminare che sia dichiarata la prescrizione dell'azione e, nel merito, che sia dichiarato il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto e, in subordine, per l'ipotesi non creduta dell'accoglimento, la riduzione dell'addebito in ragione del corrispondente vantaggio avuto dall'Amministrazione per via della condotta dello Scarfò. In via istruttoria,

chiede prova per testi sull'andamento aziendale negli anni 2008-2013.

3. Salvatore Spinelli si è costituito col patrocinio dell'Avv. Vincenzo De Stefano a mezzo comparsa del **26.06.2023**, eccependo:

- la **prescrizione** del danno erariale, sostanzialmente per gli stessi motivi argomentati da Scarfò;

- nel **merito**, l'**inesistenza della condotta**, non essendo lo Spinelli dotato di poteri verso l'esterno che invece erano stati delegati al Presidente della società, Leonardo Spinelli, oltre la circostanza che, dal momento della sua nomina a Consigliere della OP Interpiana, non ha mai avuto incarichi gestionali né di collaborazione con la società medesima, oltre la circostanza che tutte le azioni successive al 2013 erano l'effetto di decisioni assunte negli anni precedenti quanto egli non aveva alcun ruolo attivo nella società e, soprattutto, non poteva avere **alcuna conoscenza dello sviamento del finanziamento ab initio**, come l'attore assume, dal momento all'inizio, quando è stato chiesto il finanziamento, l'impianto era realizzato già da diversi anni;

- l'**assenza del dolo**: nella prospettazione difensiva il sig. Salvatore Spinelli è convenuto in giudizio solo perché figlio di Leonardo Spinelli, non citato, ed il suo nome non emerge mai dalle dichiarazioni assunte in sede di audizione personale dal dott. Scarfò, che sempre si riferisce a Spinelli Leonardo e non

potrebbe essere diversamente. Del resto, chiosa la difesa, la tipologia della condotta contestata (non appropriativa ma di sviamento rispetto alla specifiche finalità prescritte nella Misura 121) presuppone una conoscenza dettagliata delle vicende societarie e tecniche quanto al consumo energetico che poteva possedere solo chi direttamente ha predisposto ed era delegato a predisporre tutti gli atti esecutivi ed operativi dell'intera vicenda relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ovvero Leonardo Spinelli, con cui proprio in quegli anni il figlio Salvatore era in forte contrasto per vicende relative ad alcuni immobili (come documentato nel giudizio innanzi al Tribunale di Palmi definito con sentenza n 265/2016 – All. 10);

- **l'assenza del nesso causale**, non avendo partecipato né ad atti deliberativi né ad atti esecutivi né ad atti di occultamento dell'illecito, né avendo compiaciuto colpevolmente ad azioni perpetrate da altri).

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, col favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria ha richiesto prova per testi sulla decisione di realizzare l'impianto fotovoltaico negli anni 2009-2011, sul suo ruolo negli anni considerati e sull'andamento aziendale negli anni successivi al 2012, oltre che sui suoi rapporti col padre Leonardo Spinelli.

4. L'OP-Interpiana soc. coop. in liuqidazione coatta amministrativa non si è costituita.

5. All'udienza del 12 luglio 2023, rilevata l'irregolarità della

costituzione del convenuto Spinelli, atteso che l'Avv. De Stefano aveva proceduto al deposito della comparsa costitutiva in DAeD presso la segreteria del settore conti (confondendo il numero del giudizio con quello di un conto giudiziale), dopo che il medesimo ha proceduto in udienza al deposito della memoria irritualmente depositata, rilevato che il PM non si è opposto alla costituzione, pur rilevando che l'eccezione di prescrizione è tardiva, e dopo aver chiesto un breve rinvio per poter controdedurre sull'atto tardivamente depositato, il Collegio ha ammesso, ai sensi dell'art. 11 delle disp. att. c.g.c., il deposito della memoria in udienza e rinviato per la discussione alla data odierna.

6. All'udienza dell'8.11.2023, data per letta sul consenso

delle parti la relazione del giudice relatore, referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, il Collegio ha dichiarato la contumacia della OP Interpiana società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore (convenuta non costituitasi né comparsa, benché ritualmente e tempestivamente citata via pec al domicilio digitale del difensore Avv. Michele Di Francesco, all'uopo eletto nel corso della fase istruttoria del procedimento odierno) ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.

Quindi, il *Pubblico Ministero* ha argomentato (i) che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la tipologia di finanziamento riguardante la creazione di un impianto

fotovoltaico, per la produzione di energia prodotta destinata all'autoconsumo per l'azienda agricola; (ii) che dalla documentazione versata in atti si evince che non c'è stato l'autoconsumo per l'azienda agricola, in quanto gran parte dell'energia prodotta veniva venduta al gestore dei servizi energetici; (iii) che nella richiesta di concessione del finanziamento si precisava l'obbligo di conduzione dell'azienda per cinque anni; (iv) che risulta che quattro giorni prima della liquidazione del SAL, l'azienda è stata ceduta, con contratto di affitto, ad una cooperativa. La Procura ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendo la condanna dei convenuti.

L'Avv. De Stefano, relativamente alla posizione del convenuto *Scarfò*, si è rimesso alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi, insistendo nelle richieste istruttorie ivi formulate. Nell'interesse di *Salvatore Spinelli*, invece, ha ribadito l'eccezione di prescrizione, oltre a ribadire le richieste istruttorie che sono state formulate, perché esse mirano ad evidenziare l'effettiva capacità gestoria dello Spinelli, chiedendo quindi il rinvio del giudizio al fine di escutere i testimoni citati. Nel merito si è riportato alla memoria depositata ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Ha infine chiesto che venga dichiarata l'estraneità dello Spinelli dai fatti contestati dall'attore.

In replica, il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta istruttoria ed insistito per l'accoglimento della domanda.

L'Avv. De Stefano, di contro, ha replicato che l'esame testimoniale è necessario atteso che il Pubblico ministero ha fatto una valutazione sulla capacità gestoria dello Spinelli; ed ha sottolineato che Salvatore Spinelli – vicepresidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa – è stato associato alla posizione del padre che era presidente del consiglio di amministrazione prima di Scarfò, laddove dalla documentazione depositata si evince che tale legame non esiste.

All'esito, non essendoci controrepliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. *Sull'eccezione di prescrizione.*

Le difese delle parti costituite hanno eccepito la prescrizione dell'azione erariale in considerazione del fatto che l'evento lesivo origina con la decadenza dei requisiti necessari al mantenimento del contributo, individuato dal contratto di affitto di azienda del 04.04.2013 che, siccome atto pubblico registrato e trascritto con valore di pubblicità legale verso tutti i controinteressati, è idoneo a fare decorre il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 20/194 che, di conseguenza, sarebbe spirato già in data 04.04.2016.

Secondariamente, le difese argomentano che è lo stesso attore ad affermare che in data 07.06.2016 il fitto d'azienda era stato comunicato ad Arcea e che in data 17.06.2016 la Regione Calabria aveva avviato il procedimento di revoca del contributo,

senza considerare – da ultimo – il fatto stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della messa in liquidazione coatta amministrativa della società beneficiaria del contributo, il 10.06.2016. Quale che sia il *dies a quo*, secondo i difensori, l'azione è prescritta, in quanto l'invito a dedurre è stato notificato in data 28.07.2022 (nei confronti del convenuto Spinelli) e in data 29.07.2022 (nei confronti del convenuto Scarfò), ben oltre i cinque anni dalla data di verifica dell'evento lesivo.

Le argomentazioni difensive non persuadono per i motivi seguenti.

Con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto Spinelli, essa – come dedotto dal Pubblico Ministero nel corso della prima udienza del 12 luglio 2023, è tardiva e, pertanto, non può essere deliberata dal Collegio (a prescindere dall'infondatezza del merito dell'eccezione, questione oltre esaminata).

È documentato in atti che il convenuto ha regolarizzato la propria costituzione proprio *in limine litis*, depositando la propria memoria costitutiva alla prima udienza, senza che possa darsi rilievo al deposito irregolare del 22 giugno precedente (irregolarità che la difesa del convenuto deve imputare a sé stessa).

L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, sollevata fuori dal termine decadenziale di 20 giorni prima dell'udienza del 12 luglio 2023 (i.e.: 22 giugno 2023) di cui all'art. 90, comma 3, c.g.c.

Con riferimento, invece, alla posizione del convenuto

Scarfò, egli si è costituito a mezzo comparsa depositata in data 22.06.2023 e acquisita al sistema in data 23.06.2023, la stessa può essere delibata, dal momento che, come detto sopra, la data del 22 giugno era una data utile (ultimo giorno) per sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione. La stessa è tuttavia infondata e deve essere respinta (infondatezza che vale anche per lo Spinelli, laddove si desse rilievo al deposito, ancorché irregolare, del 22 giugno).

Risulta ex actis che con pec del 22 febbraio 2017 prot. n. 1513 (All. 12) Arcea ha presentato formale istanza di ammissione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della OP-Interpiana in forza del Decreto della Regione Calabria n. 10102 del 16 agosto 2016 (DM MISE n. 188/2016) per la somma di euro 749.625,00 (e dunque l'importo oggi richiesto a titolo di danno).

Orbene, costituisce <ius receptum> il principio secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del conduttore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ. ...” (Cass., Sez. III civile, ord. n. 3638 del 19.04.2018; *ibidem*, Sez. Lav., sentenza n. 17412 del 30.08.2016; *ibidem*, sentenza n. 16408 del 17.07.2014).

La procedura fallimentare risulta tutt'ora in corso con la conseguenza che l'atto di insinuazione al passivo fallimentare ha determinato l'effetto interruttivo permanente nei confronti di tutti i condebitori solidali del fallito ai sensi dell'art. 1310 c.c., sicché l'odierna azione erariale non può in alcun modo essere dichiarata prescritta e deve pertanto essere vagliata nel merito.

Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dei convenuti deve essere dichiarata tardivamente proposta (e comunque infondata) quanto allo Spinelli, e infondata e perciò da respingersi quanto allo Scarfò.

2. Sulle richieste istruttorie.

La difesa del convenuto Scarfò ha richiesto l'esame testimoniale su una serie di capitoli di prova che intendono dimostrare, da un lato, il buon uso del finanziamento pubblico ricevuto, nel senso della funzionalità dell'impianto fotovoltaico alle esigenze della produzione aziendale, che successivamente è entrato in crisi economica a cagione degli alti costi di produzione, non coperti dal (mancato) incasso di crediti andati in sofferenza, e, dall'altro lato, che il ricorso al fitto d'azienda si è reso necessario per garantire la continuità occupazionale.

La difesa del convenuto Spinelli ha invece chiesto l'esame testimoniale su capitoli prova atti a dimostrare la sua sostanziale estraneità ai fatti contestati e alle scelte strategiche compiute per affrontare la crisi aziendale che, di contro, erano tutte riconducibili a suo padre, Leonardo Spinelli, col quale i rapporti

erano da tempo compromessi. A riprova di tale ultima circostanza ha depositato la sentenza del Tribunale di Palmi n. 265/2016.

Nel corso della odierna udienza di discussione le istanze istruttorie sono state reiterate dall'Avv. De Stefano nell'interesse dello Spinelli, giusta la delega degli Avv.ti Silvia e Vincenzo Viceconte, anche nell'interesse dello Scarfò. Il Pubblico ministero si è opposto, ritenendole inutili ai fini del decidere; in replica l'Avv. De Stefano ha ribadito che è fondamentale appurare l'estraneità di Salvatore Spinelli dalla contestazione mossa dall'attore.

Le richieste istruttorie avanzate dai difensori dei convenuti costituiti devono essere respinte, in quanto ultronee rispetto al contenuto della citazione.

Quanto all'esame richiesto dai difensori dello Scarfò, non v'è alcuna necessità di indagare i motivi che hanno condotto alla crisi aziendale dell'OP-Interpiana, dal momento che la ricostruzione svolta in tal senso dall'attore è meramente fenomenica. Quando l'attore assume che il contributo pubblico è solo <trasmesso> nelle casse dell'Op-Interpiana per essere in realtà asservito, non già all'ammodernamento dell'azienda, ma alla restituzione del mutuo contratto col Banco di Napoli, di guisa che l'azienda, senza introiti, veniva data in fitto ad altra compagine sociale, di fatto rendendola una *bad company* per i suoi creditori -, in realtà sta appunto descrivendo l'epifenomeno che nasce dalla cessione del ramo d'azienda (che può assumere rilievo,

come in effetti assume rilievo secondo quanto appresso si dirà, sotto il profilo subiettivo della condotta dei convenuti), ma non tocca l'evento di danno contestato che – nella citazione – resta la violazione della misura 121 di cui al Fondo FEARS PSR Calabria 2007/2013 ed in maniera puntuale l'impegno a garantire la conduzione aziendale per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo (che è stata effettuata in data 06.02.2013) a pena di decadenza dal contributo. Sicché, rispetto all'epicentro della contestazione, l'esame testimoniale richiesto dallo Scarfò si appalesa ultroneo ed inutile ai fini del decidere sulla responsabilità erariale dei convenuti.

Lo stesso a dirsi per l'esame richiesto da Salvatore Spinelli che in parte ricalca quello richiesto dallo Scarfò e in più, con specifico riferimento alla sua posizione, intende dimostrare il cattivo rapporto con il padre Leonardo Spinelli, individuato come autentico *dominus* delle strategie aziendali.

Anche in questo caso, infatti, indagare la sostanziale estraneità del convenuto dai fatti contestati non ha alcuna funzionalità rispetto al decidere, dal momento che Salvatore Spinelli è stato evocato in giudizio dall'attore in proprio ed in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'OP-Interpiana e – ciò che più rileva – ha approvato, insieme con gli altri astanti all'Assemblea della società del 23 febbraio 2013, il contratto di affitto d'azienda alla società cooperativa Produttori Agricoli della Piana (cfr., **All. 26 – sub all. 3**) in violazione degli obblighi

assunti col finanziamento.

Conclusivamente, le richieste istruttorie formulate dalle parti non hanno ragion d'essere e pertanto non vengono accolte.

3. Merito.

Nel merito, la domanda dell'attore merita l'accoglimento integrale.

Invero, dagli atti di indagine prodotti dalla Procura regionale e allegati all'atto introduttivo, emerge inconfutabilmente quanto segue:

- Che l'impianto fotovoltaico era stato realizzato in via previa nel 2009 con un finanziamento ottenuto dal Banco di Napoli;
- Che in data 16.09.2009 l'impianto è entrato in funzione;
- Che in data 05.11.2009 la società ha presentato al GSE (Gestore dei Servizi Energetici SpA) un'istanza di ammissione ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 19.02.2007 per l'impianto in discorso;
- Che con atto notarile del 29.04.2010, la società ha ceduto al Banco di Napoli i crediti derivanti dalla convenzione con GSE;
- Che la convenzione con GSE è stata sottoscritta il 20.07.2010;
- Che in data 6-7 marzo 2011 la OP-Interpiana, tramite Roberto Scarfò legale rappresentante, ha presentato domanda di finanziamento n. 94750691191 a valere sul bando DDG n. 222 del 19.01.2011 impegnandosi, tra l'altro, a "condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo";

- Che la liquidazione del saldo è stata eseguita in data 06.02.2013.

Già a questo livello è indubbio che la **condotta** della società – che, a partire dal 2009 ha ceduto l'energia prodotta a GSE – di fatto ha sottratto l'energia alle esigenze produttive aziendali cui il contributo era indirizzato, cagionando quindi un **ingiusto danno erariale**.

Contro questa ricostruzione, le difese dei convenuti non hanno portato elementi persuasivi del contrario, in quanto l'argomentazione sostenuta dallo Scarfò, secondo cui il soddisfacimento dei bisogni aziendali previsto nell'Avviso pubblico del PSR deve tenere conto della peculiarità del settore che è per sua natura soggetto a stagionalità (dovendosi tener conto dei picchi di produzione, e dunque di elevato consumo energetico, nel periodo di raccolta degli agrumi) – è appunto un'argomentazione superata dall'evidenza che, già *prima* di ricevere il contributo pubblico, l'azienda aveva sottratto parte dell'energia prodotta al proprio fabbisogno. È un quantum energetico già *in nuce* sottratto all'autoconsumo. Nel bando di riferimento (DDG n. 222 del 19 gennaio 2011) è prescritto chiaramente che la misura 121 prevede che *“l'energia prodotta dovrà essere destinata all'autoconsumo dell'azienda agricola e l'investimento dovrà essere commisurato al soddisfacimento energetico dell'azienda stessa”*.

Emerge invece che, una volta liquidato il saldo in data **06.02.2013**, in data **09.02.2013** (a distanza di 3 giorni solari)

il CdA della OP-Interpiana ha deliberato la sottoscrizione del contratto di affitto dell'azienda alla società cooperativa Organizzazione Produttori della Piana, così violando l'impegno a garantire la conduzione aziendale per il periodo minimo di cinque anni dalla liquidazione del saldo, *a pena di decadenza dal contributo*. L'atto è stato poi assentito dall'Assemblea dei soci, all'unanimità, in data **23.02.2013**.

Pertanto, lo scopo del finanziamento è risultato frustato *ab initio*, in quanto è assolutamente evidente che l'impianto fotovoltaico destinato all'autoproduzione energetica della OP-Interpiana è stato immediatamente separato dall'Interpiana stessa che, però, ha continuato a incassare da GSE i proventi derivanti dai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 19.02.2007 (poi ceduti al Banco di Napoli).

In altri termini, pare evidente che, una volta incassato il contributo, la società ha operato una cessione del ramo aziendale, di fatto svuotandola di contenuto produttivo così da determinare la sua fallibilità ed il successivo assoggettamento alla successiva procedura concorsuale: ovvero, nella fattispecie di causa non è tanto la crisi produttiva ad aver determinato la fallibilità dell'azienda, ma una precisa scelta gestionale.

La circostanza che, come è emerso dagli atti, la cedente ha conservato la proprietà dell'impianto fotovoltaico (unico bene non rientrante nella cessione, tanto che la cessionaria ha poi sottoscritto un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica)

avvalora la ricostruzione operato dal Requirente. Infatti, l'aver separato-scorporato la proprietà dell'impianto dalla conduzione aziendale, ha - quale ricaduta immediata - l'inutilità del contributo ricevuto, dal momento che il conduttore aziendale non detiene il bene finalizzato all'autoproduzione energetica e il proprietario del bene non detiene più l'azienda che, con quel bene, dovrebbe autoprodursi l'energia e che, del tutto fittiziamente a questo punto, riceve addirittura dei meccanismi incentivanti dal GSE.

Sotto il **profilo subiettivo** della condotta tenuta, il Collegio è persuaso che essa sia connotata dal **dolo**, in quanto la successione degli eventi di cui s'è dato cenno lascia intendere giustappunto una finalità fin da principio *contra legem*.

Non è sostenibile quanto sostenuto dalle difese, ossia che non vi sarebbe alcun dolo in quanto lo Scarfò avrebbe agito nell'interesse aziendale ed anche di Arcea, che - insieme con gli altri creditori sociali - potrà confidare in un beneficio dalla procedura concorsuale, dal momento che un argomentare siffatto si risolve sostanzialmente in un sofisma, confondendo la causa con l'effetto. Non è sostenibile che il soddisfacimento (eventuale) in sede concorsuale legittima a posteriori la condotta che ha condotto alla procedura fallimentare.

Alcun rilievo hanno poi, per le ragioni sopra dette, le argomentazioni dello Spinelli che, stando alla sua difesa, non poteva conoscere dettagliatamente le vicende societarie e tecniche relative

al consumo energetico, dal momento che tale sapienza era tutto nella persona di suo padre Leonardo.

Ciò che rileva e che è provato (All. 26 sub all. 3 in atti) è che Salvatore Spinelli ha partecipato *uti socius* – nonché come componente del Consiglio di Amministrazione - all'assemblea del 23 febbraio 2013 che ha approvato <all'unanimità> il fitto di azienda ai Produttori della Piana.

Egli non può dunque dichiarare la propria estraneità ai fatti gestori in quanto membro del Consiglio di amministrazione dell'Interpiana e, nemmeno la propria estraneità alla delibera di approvazione della cessione del ramo aziendale ai Produttori della Piana, in quanto avrebbe eventualmente, se di contrario avviso, potuto e dovuto, deliberare con voto contrario manifestando il proprio motivato dissenso, o al limite astenersi.

Tanto non ha fatto e certamente non potrebbe valere in senso contrario la presenza di eventuali dissapori e/o contrasti con Leonardo Spinelli e con Roberto Scarfò come argomentato dalla sua difesa.

Tali elementi inducono dunque il Collegio a ritenere fondata la prova del dolo nella condotta dei convenuti e, conseguentemente, il **nesso causale** tra fatto e danno.

Di conseguenza, risultano sussistere tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei convenuti e non ricorrono in alcun modo i presupposti per potersi procedere ad una riduzione del danno come pure richiesto, nemmeno a titolo di

esercizio del potere riduttivo, attesa la natura dolosa delle condotte.

In conclusione, la società cooperativa OP-Interpiana in liquidazione coatta amministrativa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. Roberto Scarfò ed il sig. Salvatore Spinelli devono essere condannati, in solido tra loro, a risarcire il danno di euro 749.625,35 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA, oltre la rivalutazione dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito.

4. Spese.

Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come da nota segretariale margine della odierna sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:

- Condanna, in solido tra loro, i convenuti OP-Interpiana società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Scarfò Roberto e Spinelli Salvatore, al pagamento del risarcimento del danno di euro 749.625,35= in favore della Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

[illegible]